



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. LAKDHAR Jalloul, cittadino tunisino, volta a richiedere il riconoscimento dei titoli professionali esteri per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;



VISTO il Diploma di Formazione Professionale di Tecnico dell'acconciatura (numero G2-010-13) rilasciato il 20.10.2014 dall'Ente privato di formazione "Istituto Souissi" di Metlaoui (Tunisia), istituzione privata legalmente riconosciuta dal Ministero della formazione professionale e dell'impiego della Repubblica Tunisina, registrata sotto il n. 7104307;

VISTO il Diploma di conferma di qualifica professionale n. 71-255-18 del Ministero della Formazione professionale e dell'impiego, rilasciato in Tunisia il 23 aprile 2018 al sig. JALLOUL Ben Mohamed Taieb LAKHAR, in cui risulta confermata per l'interessato, titolare della carta d'identità nazionale numero 06104901, la sua qualifica professionale nella specialità "Acconciatura" dopo aver superato una prova professionale;

VISTO l'Attestato di Stage acconciature – anno scolastico 2014-2015 rilasciato dall'Ente Privato di Formazione Istituto Souissi, in cui si certifica che il Sig. JALLOUL Ben Mohamed Taieb LAKDHAR ha effettuato uno stage per un anno dal mese di ottobre 2014 al mese di settembre 2015 (1800 ore);

VISTA la Dichiarazione di valore in loco con cui la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi dichiara che in base all'ordinamento tunisino il predetto Diploma di Formazione Professionale di Tecnico dell'acconciatura (numero G2-010-13), accompagnato dal Certificato di qualifica professionale, è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di acconciatore; che il campo di attività e di responsabilità della professione di acconciatore è definito in Tunisia da un Disciplinare dell'attività di acconciatore, che prevede le norme generali, i requisiti per l'esercizio della professione, l'accertamento della qualifica professionale, i requisiti relativi al locale dello svolgimento dell'attività, i requisiti igienico-sanitari, le modalità dello svolgimento dell'attività, le sanzioni, ecc.; ed infine che l'autorità di Stato competente a vigilare sulla professione è il Ministero del Commercio e dell'artigianato;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019, su parere conforme dell'Associazione di CNA – Benessere ha ritenuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo di formazione professionale idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i ed ha determinato di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè



*materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che **in termini di durata** o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). In particolare, pur tenendo in considerazione lo stage effettuato dall'interessato, non è stato documentato il contenuto della formazione quindi non è possibile effettuare una comparazione con la preparazione richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di acconciatore ai sensi della L. n. 174/2005;

VISTO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 49552 del 4 marzo 2019 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 4 giugno 2018 dall'interessato tramite bonifico bancario presso Conto Bancoposta con ordine n. EA18060494720569481210062690IT - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. LAKDHAR Jalloul, cittadino tunisino, nato a Metlaoui (Tunisia) il 6 giugno 1975, è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo professionale citato in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.



2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 05 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

* **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

* **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

* **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Veneto**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla citata Regione ai seguenti uffici:

Direzione formazione e istruzione – Ufficio attività riconosciute – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 – VENEZIA

PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.